

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |  |   |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente  |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - dott. Dario Purcaro                    | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)                                  |
| - Avv. Franco Estrangeros                | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 25 maggio 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

La società ricorrente con lettera raccomandata del 12 dicembre 2008 segnalava alla banca trattaria di aver venduto una quantità di oro ad una cliente occasionale che aveva pagato la merce con tre assegni circolari dell'importo complessivo di euro 26.278,00.

Gli assegni erano stati presentati per l'incasso presso la banca in cui la ricorrente aveva il conto, ma venivano stornati perché irregolari in quanto la banca emittente affermava di averli pagati ed estinti.

Ritenendo che gli assegni risultati contraffatti fossero stati reimmessi in circolazione per colpa della banca emittente che non aveva rispettato le norme per l'annullamento, la conservazione e l'archiviazione dei titoli, la ricorrente chiedeva il risarcimento del danno subito.

Replicava la banca trattaria che i titoli estinti, la cui numerazione era stata usata dai falsificatori per gli assegni falsi, erano stati regolarmente estinti ed erano rimasti regolarmente custoditi nei propri archivi, per cui declinava ogni sua responsabilità.

Con successivo ricorso la società ha ricapitolato i fatti esposti nel reclamo ed ha chiesto alla banca trattaria il risarcimento del danno nella misura di 26.000,00 euro, addebitandole la colpa di non avere custodito adeguatamente i titoli estinti, consentendo che venissero reimmessi in circolazione.

La banca ha controdedotto che i titoli falsificati contenevano soltanto la numerazione dei propri assegni debitamente estinti e conservati in archivio, per il resto non



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corrispondevano a quelli estinti per gli ulteriori elementi cioè data, beneficiario, filiale di emissione e firma.

Ha ribadito che gli originali dei titoli diligentemente lavorati con il taglio del triangolo che ne inibisce la circolazione ulteriore, sono in suo possesso. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

A seguito di provvedimento del Collegio arbitrale la segreteria tecnica ha chiesto ed ottenuto dalla banca convenuta copia di due degli assegni originali in suo possesso, debitamente lavorati, ed ha dichiarato che l'originale del terzo assegno è conservato presso una società di servizi non appartenente al gruppo della convenuta, e ne ha promesso l'invio.

## **DIRITTO**

La società ricorrente ha proposto il ricorso assumendo che gli assegni contraffatti che le erano stati dati in pagamento fossero quelli originali tornati in circolazione per colpa della banca trattaria che non li aveva regolarmente lavorati e conservati in archivio.

L'affermazione della ricorrente si basa su una semplice presunzione fondata sulla corrispondenza dei numeri di serie dei titoli falsi con quelli veri. Decisiva però, in senso contrario alla supposizione del ricorrente, è il fatto che, come afferma l'intermediario, sono diversi gli altri elementi connotativi dei titoli quali l'importo, la data di emissione, il beneficiario e la firma, elementi che dimostrano come la falsificazione sia avvenuta non sugli assegni originali tornati in circolazione, ma su moduli creati dagli stessi falsari.

Conferma la precedente considerazione la prova fornita dall'intermediario che i titoli originali sono in suo possesso e regolarmente archiviati, per cui gli assegni consegnati in pagamento alla ricorrente sono stati creati ex novo dai contraffattori i quali hanno attribuito ai documenti da essi formati numeri di serie casualmente corrispondenti ad assegni regolarmente estinti ed archiviati dalla banca trattaria.

La domanda risarcitoria del ricorrente è risultata, quindi, priva di sostegno probatorio e deve essere respinta.

## **P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO